

DELIBERAZIONE N. 45 DEL 19/05/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024.

L'anno 2022, il giorno 19 del mese di Maggio alle ore 15:00, convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano

	COGNOME E NOME	CARICA	(P) PRESENTE (A) ASSENTE
	CINTI MONICA	SINDACO	P
	ZANARINI STEFANO	VICE SINDACO	A
	FABBRI BARBARA	ASSESSORE	P
	REINA ALICE	ASSESSORE	P
	IODICE MARIA CONCETTA	ASSESSORE	P
	MONTI GIANLUCA	ASSESSORE	P

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Maria Consiglia Maglione.

Il Sig. Monica Cinti assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Si dà atto che la presente seduta si tiene in modalità telematica nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento delle sedute da remoto in videoconferenza, previsti dal regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29.3.2022 ad oggetto “Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali da remoto in videoconferenza”, in considerazione dell’attuale perdurare della pandemia da covid19 e del recente incremento dei contagi.

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 124 del 29.12.2021 ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 125 del 29.12.2021 ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 151, Decreto Legislativo n. 267/2000 e art. 10 Decreto Legislativo n. 118/2011)”, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- con delibera di Giunta Comunale n. 148 del 30.12.2021 ad oggetto “Approvazione del piano esecutivo di gestione 2022/2024 (art. 169 del Decreto Legislativo n. 267/2000) - Comune sopra i 5.000 abitanti - relativamente alla assegnazione delle risorse finanziarie di entrata e di spesa”, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
- con delibera Giunta Comunale n. 44 del 13.05.2021, ad oggetto “Approvazione della nuova macro-organizzazione e della dotazione organica. Integrazione programma triennale del fabbisogno di personale”, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nuova macro-organizzazione, è stata rideterminata la dotazione organica dell’Ente e contestualmente integrato il fabbisogno di personale 2021/2023;
- la nuova macrostruttura organizzativa come dettagliata nell’allegato alla “Programmazione triennale del fabbisogno di personale”, approvata con la sopracitata delibera n. 44/2021, è composta da numero cinque Settori così denominati:

1° Settore	SERVIZI AL CITTADINO
2° Settore	SERVIZI DI STAFF
3° Settore	SERVIZI ALLA COMUNITA’
4° Settore	GESTIONE DEL PATRIMONIO
5° Settore	GESTIONE DEL TERRITORIO

- con delibera di Giunta Comunale n. 117 del 18.11.2021, ad oggetto “Aggiornamento programma triennale del fabbisogno di personale”, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto alla modifica/integrazione della programmazione triennale 2021/2023 del fabbisogno di personale prevedendo, tra l’altro:

- la copertura del posto di categoria D Istruttore direttivo tecnico al 4° Settore, attualmente vacante, tramite una procedura di mobilità tra enti;
- con delibera di Giunta Comunale n. 129 del 7.12.2021 ad oggetto “Approvazione programma triennale del fabbisogno di personale 2022/2024”, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il programma triennale del fabbisogno di personale 2022/2024;
- nell’ allegato alla citata delibera di Giunta Comunale n. 129/2021, “Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 (art. 91, d.lgs. 267/2000, art. 6, d.lgs. 165/2001, DM 08/05/2018, DPCM 17/03/2020)”, per quanto riguarda la copertura del posto di categoria D Istruttore direttivo tecnico al 4° Settore, al momento vacante, tramite una procedura di mobilità tra enti, si è preso atto di quanto segue:

“

- per la copertura del posto di categoria D Istruttore direttivo tecnico al 4° Settore, attualmente vacante, tramite una procedura di mobilità tra enti, l’Ufficio Personale Associato ha in corso l’attivazione delle procedure necessarie per poter provvedere all’assunzione

.....;

- il posto di Responsabile del 5° Settore “Gestione del territorio” per il corrente mandato amministrativo risultava coperto attraverso una assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, Decreto Legislativo n. 267/2000 (cfr. determina n. 109 del 24.02.2021 ad oggetto “Assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, decreto legislativo n.267/2000, di un istruttore direttivo tecnico, categoria D, dott. Andrea Diolaiti. Autorizzazione e impegno di spesa”);

- con delibera di Giunta Comunale n. 38 del 29.04.2021 ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale (art. 175, comma 5-bis, lettera d), Decreto Legislativo n. 267/2000)”, dichiarata immediatamente eseguibile, si è preso atto che:

- con determinazione del Servizio Personale Associato dell’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia n. 105 del 24 febbraio 2022, avente ad oggetto: “SPA – Procedura di mobilità esterna per un posto di Istruttore direttivo tecnico, Categoria D, Comune di Monte San Pietro (Bologna). Presa d’atto esito e individuazione vincitore”, è stato individuato come vincitore della selezione di cui sopra il dott. Andrea Diolaiti;

- con determinazione del Servizio Personale Associato dell’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia n. 211 del 26 aprile 2022, come da accordi intercorsi fra i due Enti interessati, è stato disposto il trasferimento del dipendente dell’Università di Bologna, dott. Andrea Diolaiti, al Comune di Monte San Pietro con decorrenza dal 1° maggio 2022;

- con nota prot. 8316 del 28.04.2022, il dott. Andrea Diolaiti ha rassegnato le proprie dimissioni dal servizio, con riferimento al contratto in corso di assunzione a tempo determinato ex art. 110, con decorrenza 1.5.2022, ultimo giorno di servizio 30.04.2022;

Considerato che dal 01.05.2022 al dott. Andrea Diolaiti è stato conferito l’incarico di Responsabile del 5° Settore e ad interim del 4° Settore;

- che pertanto il posto vacante di Cat. D Istruttore direttivo tecnico assegnato al 4° Settore risulta di nuovo vacante;

Premesso inoltre che:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'art. 89 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale;
- l'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. prevede che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuando gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi e determinano altresì le dotazioni organiche complessive;

Considerato che, in attuazione della delega contenuta nella Legge n. 124/2015 (c.d. Legge Madia), l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 75/2017 ha innovato le disposizioni in materia di programmazione dei fabbisogni del personale contenute nel Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i., stabilendo:

- all'articolo 6, comma 2, che la programmazione triennale del fabbisogno di personale, funzionale ad “ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini” deve essere adottata “in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter”;
- all'articolo 6, comma 3, che la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter deve avvenire nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima, garantendo altresì la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- all'articolo 6-ter, che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione adotti linee guida per la predisposizione dei fabbisogni di personale, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali. Tali linee guida trovano applicazione anche nei confronti delle regioni e degli enti locali, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

Visto il D.M. 8 maggio 2018 (pubblicato sulla G.U. n. 173 del 27.07.2018), con il quale sono state approvate le linee di indirizzo per la predisposizione della nuova programmazione del fabbisogno in attuazione dell'art. 6-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001, in base al quale:

- il piano triennale del fabbisogno del personale (P.T.F.P.) non è più lo strumento per attuare la dotazione organica astratta, bensì lo strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- la dotazione organica passa da un elenco di unità di personale suddiviso per categorie di inquadramento e profili, ad un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile (media della spesa di personale del triennio 2011-2013 per gli enti soggetti a patto nel 2015 e spesa di personale 2008 per gli enti non soggetti a patto nel 2015);
- all'interno di tale limite complessivo l'ente può rivedere la consistenza del personale sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo;
- permane il vincolo che la spesa potenziale massima deve essere inferiore o uguale al limite posto dall'art. 1, commi 557 e 562, della L. n. 296/2006;

Richiamati altresì:

- l'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i., il quale impone il divieto di assumere fino a quando le amministrazioni pubbliche non provvedono ad approvare la nuova programmazione del fabbisogno di personale, secondo le disposizioni sopra citate ed in coerenza con le linee guida di cui all'articolo 6-ter;
- l'articolo 22, comma 1, del Decreto Legislativo n. 75/2017 il quale prevede che "In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";
- l'articolo 33, comma 2, del D.L. 33/2019, il quale, al fine di superare il turn over, ha previsto una nuova disciplina per la determinazione della capacità assunzionale, basata sulla sostenibilità finanziaria della stessa ed introducendo quindi un parametro di incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio, al netto dell'accantonamento al FCDE;
- il DPCM 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 in data 27/04/2020 ed entrato in vigore il 20 aprile 2020 (art. 1, comma 2), il quale ha recepito i criteri contenuti nell'art. 33 del D.L. n. 33/2019 ed approvato le nuove regole per la determinazione della capacità assunzionale dei comuni;
- la Circolare della Funzione pubblica del 4 giugno 2020, esplicativa delle nuove modalità di determinazione della capacità assunzionale;

Atteso che le nuove regole sulla capacità assunzionale dei comuni intendono superare la logica del turn over e favorire una programmazione delle assunzioni sulla base della sostenibilità finanziaria delle stesse in relazione al mantenimento dell'equilibrio finanziario pluriennale, asseverato dall'organo di revisione;

- il Comune di Monte San Pietro, ricompreso nella fascia f) di popolazione tra i 10.000 ed i 59.999 abitanti, registra una % di incidenza tra le spese di personale e le entrate correnti del 17,25%, a fronte di un valore

soglia determinato per la fascia di appartenenza del 27,00% come di seguito quantificata:

NOME ENTE	MONTE SAN PIETRO			
POPOLAZIONE AL 31/12/2021	10.735			
FASCIA DEMOGRAFICA ENTE	f)			
ENTRATE CORRENTI	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	MEDIA
Titolo 1 - ENTRATE TRIBUTARIE	€ 5.282.141,35	€ 5.042.875,74	€ 5.178.418,75	
TARI ULTIMO ANNO PRE ESTERNALIZZAZIONE (2017) - I DATI INDICATI PER GLI ANNI 2018 E 2019 SONO RILEVATI DAL PEF CONSUNTIVO DEGLI ANNI 2018 E 2019 - PER QUANTO RIGUARDA L'ANNO 2020 NON ESSENDO ANCORA STATO COMUNICATO IL CONSUNTIVO PEF 2021 I DATI INDICATI SONO RILEVATI DAL PEF 2021 PREVENTIVO (COMUNICAZIONI E DATI PROVENTIENTI DA ATERSIR)	€ 1.321.832,16	1.203.662,59	€ 1.269.205,91	
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 337.970,13	€ 1.157.284,10	€ 716.143,64	
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 1.788.367,43	€ 1.184.474,51	€ 1.704.268,33	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 8.730.311,07	€ 8.588.296,94	€ 8.868.036,63	€ 8.728.881,55
Stanziamenti definitivi FCDE bilancio 2021				€ 265.691,61
FCDE TARI (ultimo anno ante esternalizzazione - pertanto esercizio 2017)				€ 102.327,62
ENTRATE CORRENTI NETTE (A)				€ 8.360.862,32
SPESA DI PERSONALE - DA RENDICONTO 2020				
Impegni macroaggregato 1.01				€ 1.388.504,67
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - Impegni PDC U.1.03.02.12.001				€ -
Quota LSU in carico all'Ente - Impegni PDC 1.03.02.12.002				€ -
Collaborazioni coordinate e a progetto - Impegni PDC 1.03.02.12.003				€ -
Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. - Impegni PDC 1.03.02.12.999				€ -
Rimborso spese segretario comunale - Impegni PDC 1.09.01.01.001				€ 49.769,10
Impegni macroaggregato U.1.09.01.01.001 rimborsi spese personale comandato				€ 3.716,00
TOTALE SPESE DI PERSONALE (B)				€ 1.441.989,77
INCIDENZA SPESE DI PERSONALE/ENTRATE CORRENTI NETTE (C=B/A): POSIZIONAMENTO DELL'ENTE				17,25%
L'ENTE RISPETTA IL VALORE MASSIMO DI INCIDENZA DI SPESA DI PERSONALE SU ENTRATE CORRENTI (TAB. 1)?				SI
L'ENTE SUPERA IL VALORE SOGLIA DI RIENTRO (TAB. 3)				NO

Richiamata la sopracitata delibera Giunta Comunale n. 129 del 7.12.2021 ad oggetto “Approvazione programma triennale del fabbisogno di personale 2022/2024”, con la quale è stato approvato il programma triennale del fabbisogno di personale 2022/2024;

Dato atto che, in merito alla verifica delle situazioni soprannumerarie e/o di eccedenza di personale di cui all’art. 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001, questo Ente non ha situazioni di soprannumero o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali dell’Ente;

Considerato che nell’allegato alla citata delibera n. 129/2021 si tiene conto:

- del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione alla nuova riorganizzazione dell’Ente;
- della modalità di gestione dei servizi al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- dei vincoli cogenti in materia di spesa di personale;

Dato atto che fra le assunzioni da effettuare nell’esercizio 2022 era stata prevista l’assunzione di un

Istruttore direttivo part-time 50% assegnato al 1° Settore tramite procedura ex art. 110;

Considerato, a seguito della procedura di cui sopra andata deserta e del trasferimento per mobilità dal 15.10 p.v. di un Istruttore assegnato al 1° Settore, di dover prevedere un ampliamento dell'orario da part-time a full-time per l'assunzione di un Istruttore direttivo da assegnare al 1° Settore a far data dal 15.10 con procedura ex art. 110 fino alla fine del mandato amministrativo. Al momento non si prevede la copertura del posto di Cat. C che si renderà vacante dal 15.10 p.v. e pertanto la maggiore spesa per l'ampliamento dell'orario trova copertura nella mancata copertura del posto che si renderà vacante;

Dato atto che dal 27 marzo u.s. si è reso vacante un posto di Cat. B3 assegnato al 1° Settore;

- che questo comune attualmente non ha posti ricoperti con dipendenti assegnati alle categorie protette di cui all'art. 1 della Legge 68/1999;

Ritenuto con il presente atto di disporre la copertura del posto di Cat. B3 assegnato al 1° Settore con riserva alle categorie protette di cui all'art. 1 della L. n. 68/1999;

Dato atto, come avanti descritto, che la procedura di mobilità fra Enti per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico di Cat. D da assegnare al 4° Settore si è conclusa e che il posto risulta di nuovo vacante in quanto al vincitore della selezione, dott. Andrea Diolaiti, è stata assegnata la direzione del 5° Settore e ad interim del 4° Settore;

- che questa Amministrazione ritiene più funzionale all'organizzazione dell'ente prevedere la soppressione di tale posto vacante con la contestuale istituzione di un posto di Cat. C Istruttore tecnico da assegnare al 4° Settore;

Ritenuto di provvedere in tal senso e di disporre la soppressione del posto di Cat. D Istruttore direttivo tecnico e la contestuale istituzione di un posto di Cat. C Istruttore tecnico, nonché la copertura del posto di nuova istituzione tramite concorso o in subordine tramite procedura di mobilità;

Dato, inoltre, atto che con decorrenza 02.05.2022 risulta vacante un posto di Cat. C istruttore amministrativo assegnato al 4° Settore a seguito di dimissione volontarie di dipendente;

- che al dipendente dimissionario era stato concesso il part-time a 30 ore settimanali e pertanto la spesa prevista in bilancio era relativa ad un rapporto di lavoro part-time 30 ore settimanali;

- che si ritiene di dover dare immediatamente corso alle procedure per la copertura del posto vacante tramite utilizzo di graduatoria concorsuale e in subordine tramite mobilità fra Enti;

- che la maggiore spesa derivante da tale assunzione risulta prevista e finanziata in bilancio con il risparmio del posto di Cat. D soppresso con istituzione di un posto di Cat. C nonché con le somme previste in bilancio per progressione economica già attribuita al dipendente che si è dimesso;

Tenuto conto che:

- la modifica del Piano triennale del fabbisogno di personale è compatibile con le disponibilità finanziarie dell'Ente e garantisce l'equilibrio finanziario pluriennale;

- le assunzioni previste sono relative alla copertura di posti vacanti a seguito dimissioni e/o cessazioni di personale per collocamento a riposo o posti non ancora coperti a seguito procedure per la copertura del posto andate deserte;

Dato atto che questo ente intende avvalersi di forme di lavoro flessibile, quali assunzioni a tempo determinato o convenzioni, o, quando possibile, attivare comandi, anche per brevi periodi, concordati con altre Amministrazioni, in presenza di esigenze di natura temporanea ed eccezionale, come assenze per maternità, dimissioni, ecc., che danno diritto alla conservazione del posto, ma non comportano maggiori oneri a carico del bilancio;

Considerato che la spesa complessiva per le assunzioni di cui sopra risulta essere stata prevista nel bilancio di previsione 2022/2024 e successive variazioni e ricompresa nei limiti della spesa di personale;

Considerato che:

- per quanto riguarda il lavoro flessibile, l'art. 9, comma 28, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, prescrive che le Amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. A partire dal 2014 la Legge 114/2014 (art. 11, comma 4-bis) ha previsto che tali limitazioni non si applichino agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557 e 562, articolo 1, della Legge 296/2006, ma anche agli Enti virtuosi, in ogni caso c'è il vincolo che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- come dettagliato e motivato nella precedente delibera n. 75 del 31.7.2020, la spesa di personale a tempo determinato sostenuta nell'anno 2009, che costituisce il limite di riferimento di cui al sopra citato art. 9, comma 28, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ammonta a € 92.503,19=;
- le spese per le forme di lavoro flessibile soggette a limiti di spesa sono:
 - assunzioni ex art. 90 del TUEL,
 - assunzioni ex art. 110, comma 2, del TUEL,
 - personale in somministrazione di lavoro,
 - contratti di formazione e lavoro,
 - assunzioni a tempo determinato;
- le spese per le forme di lavoro flessibile non soggette a limiti di spesa sono:
 - assunzioni ex art. 110, comma 1, del TUEL,
 - comandi in entrata,
 - assunzioni stagionali di "vigili" ai sensi dell'art. 208 del Codice della Strada,
 - assunzioni di lavoratori socialmente utili,
 - assunzioni di lavoratori di pubblica utilità,
 - cantieri di lavoro (finanziati da terzi),
 - assunzioni di personale a tempo determinato per attuazione del PNRR;
- come dettagliato nell'allegato alla precedente delibera n. 129/2021 la spesa di personale a tempo determina-

to prevista per il triennio 2022/2024 ammonta, rispettivamente, ad € 2.017,22= per l'anno 2022 ed € 0,00= per gli anni e 2023 e 2024 e l'assunzione a tempo determinato prevista al 1° Settore non rientra nei limiti di spesa in quanto prevista ai sensi ex art. 110, comma 1, del TUEL;

- il limite alla spesa di personale di cui al comma 557, articolo 1, della Legge 296/2006, risulta parimenti rispettato;

Ricordato che questo Comune ha rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.;

Richiamati:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, il quale dispone che: “2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”;

Visto in proposito l'allegato parere prot. n. 9827/2022 in data 17.5.2022, verbale n. 13/2022, con il quale l'Organo di revisione economico-finanziaria, Revisore Unico dei Conti, Dott. Luigi Attilio Mazzocchi, ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Ritenuto di provvedere in merito;

Dato atto che la programmazione triennale del fabbisogno di personale deve essere trasmessa al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tramite il portale SICO, secondo le istruzioni impartite dalla RGS con la Circolare n. 18/2018;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
- il D.M. 8 maggio 2018;
- il vigente Regolamento di organizzazione dell'ente;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata curata dalla Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dalla Responsabile del 2° e 3° Settore e dalla Responsabile del Servizio Finanziario ed allegati alla presente deliberazione;

A voti unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:

- 1) - di prevedere la soppressione di un posto di Cat. D istruttore direttivo tecnico e la contestuale istituzione di un posto di Cat. C istruttore tecnico, posti assegnati al 4° Settore, dando atto che la dotazione rimane prevista con 45 unità di personale come risulta dall'allegato alla presente delibera;
- 2) - di approvare, per le motivazioni descritte in premessa che si intendono integralmente richiamate, la modifica/integrazione al piano triennale del fabbisogno di personale 2022/2024 prevedendo:
 - la copertura del posto vacante di Istruttore direttivo di Cat. D al 1° Settore tempo pieno, con decorrenza dal 15.10.2022, tramite procedura ex art. 110 fino alla fine del mandato amministrativo;
 - la copertura del posto vacante dal 2.5.2022 di istruttore di Cat. C al 4° Settore tramite utilizzo graduatoria concorsuale o, in subordine, tramite procedura di mobilità;
 - la copertura del posto istituito di Istruttore tecnico di Cat. C al 4° Settore tramite procedura concorsuale o, in subordine, tramite procedura di mobilità;
- 3) - di dare atto che la modifica/integrazione della Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022/2024 di cui al precedente punto 2):
 - è stata redatta nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dagli artt. 30, 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al D.M. 8 maggio 2018;
 - non prevede stabilizzazioni ai sensi dell'art. 35, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 165/2001;
 - è coerente con i limiti alla capacità assunzionale previsti dal DPCM 17.03.2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto Legge n. 33/2019;
 - è coerente con i limiti previsti dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;
- 4) - di dare mandato al Servizio Personale Associato dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia per l'attivazione delle assunzioni come previste al precedente punto 2);
- 5) - di dare atto che la copertura del posto vacante di Cat. B3 al 1° settore avverrà con riserva alle categorie protette di cui all'art. 1 della L. n. 68/1999;
- 6) - di riservarsi la possibilità di attivare forme di lavoro flessibile, quali assunzioni a tempo

determinato o convenzioni, o, quando possibile, attivare comandi, anche per brevi periodi, concordati con altre Amministrazioni, in presenza di esigenze di natura temporanea ed eccezionale come assenze per maternità, dimissioni, ecc., che danno diritto alla conservazione del posto, ma non comportano maggiori oneri a carico del bilancio;

- 7) - di riservarsi la possibilità di modificare la presente delibera qualora dovessero verificarsi situazioni nuove e non prevedibili che andrebbero a modificare la struttura del presente piano, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;
- 8) - di dare atto che, a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, Decreto Legislativo n. 165/2001, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- 9) - di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D.Lgs n. 33/2013;
- 10) - di dare mandato al Servizio Personale Associato dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia per la trasmissione della presente modifica del piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- 11) - di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di avviare tempestivamente le procedure di assunzione.

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE

Il sottoscritto RIVETTA EMANUELA, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 135 del 13/05/2022.

Monte San Pietro, 13/05/2022

Il Responsabile di Settore

RIVETTA EMANUELA



Parere di regolarità contabile

Oggetto: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024

Sulla presente proposta di deliberazione n° 135 del 13/05/2022, si esprime, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole.

Il ragioniere capo

MONICA LAFFI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Monica Cinti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm., la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

In applicazione degli articoli 124, comma 1, e 125 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal 16/06/2022 ed è stata contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

IL FUNZIONARIO ADDETTO
Emanuela Rivetta

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/06/2022, decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta